

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 01/09/2020	OGGETTO: Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020
-------------------------	---

L'anno duemila venti, il giorno uno del mese di settembre, alle ore 19,50 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 6753 del 24 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	presente	
2	Giambartino	Teresa Antonella	presente	
3	Ferraro	Giovanna	presente	
4	Messina	Massimo Calogero	presente	
5	Traina Tito	Calogero	presente	
6	Di Maggio	Rosangela	presente	
7	Infantone	Giovanna	presente	
8	Favata	Milena	presente	
9	Presti	Salvatore	presente	
10	Ferlita	Calogero	presente	
11	Reina	Clotilde Maria	presente	
12	Pizzo	Gianluca	presente	
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 12	Totale assenti: 0

La seduta si svolge a porte aperte, con limitazioni all'accesso del pubblico e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID - 19.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, e l'Assessore Alberto Madonia.

Sono presenti, altresì, la Dr.ssa Anna Rita Gagliano, Responsabile dell'Area finanziaria, e la Dott.ssa Giovanna Perconti – Responsabile dell'Ufficio tributi.

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 12 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Su invito del Presidente, il **Sindaco** illustra la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione, dopo avere precisato che il proprio intervento racchiuderà l'impostazione delle 3 deliberazioni che il Consiglio comunale si sta apprestando ad adottare. Con soddisfazione riferisce che anche quest'anno, seppure con grande difficoltà, l'Amministrazione attiva ha concluso le valutazioni per assumere le decisioni sulle politiche dei tributi comunali, senza aumenti. Dopo avere evidenziato che con il decreto legge n. 34/2020 il termine di approvazione del bilancio è stato prorogato al 30 settembre 2020 – con il correlato slittamento dei termini per l'approvazione delle tariffe dei tributi locali, richiama le grandissime difficoltà di liquidità di cassa che stanno affliggendo i Comuni italiani, criticità rese ancora più pesanti dall'emergenza sanitaria da COVID – 19 e dalla mancata riscossione dei tributi locali – fenomeno che, di contro, vede impegnati i Comuni chiamati a garantire l'erogazione dei servizi. Termina il proprio intervento soffermandosi sulle esenzioni e sulle agevolazioni previste in relazione ad alcune categorie di contribuenti – che non hanno potuto svolgere le proprie attività imprenditoriali. Con specifico riferimento al servizio idrico riferisce di molti distacchi di utenze, con le refluenze sul quadro finanziario del servizio a livello comunale. Dichiaro che il Comune di Santo Stefano Quisquina nella elaborazione delle tariffe raccoglie le opportunità positive offerte dalle delibere dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la deroga consentita per quest'anno in favore di una gestione semplificata. Riferisce che il Comune di Santo Stefano Quisquina, già a partire dal prossimo anno, per il servizio idrico e per la TARI, grazie ad una attenta consulenza, potrà ritenersi in linea con la disciplina ARERA – e ciò anche grazie al riconoscimento di cui all'articolo 147 del D. Lgs. n. 152/2006 relativo alla gestione del servizio idrico.

Successivamente, preso atto che nessuno chiede d'intervenire, sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020".

Con votazione palese, peralzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 12 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Ferlita, Pizzo, Presti e Reina),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari,

n. 0 assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020";

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

udito l'intervento del Sindaco;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020" con la narrativa, le motivazioni ed il seguente dispositivo:

- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come è riportato nella seguente tabella:

ALIQUOTA	PERCENTUALE	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,86		Regime ordinario dell'imposta
0,86		Aree fabbricabili
Esenti		Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1-A8-A9)
0,40		Abitazione principale e relative pertinenze A1-A8-A9
Esenti		Fabbricati rurali uso strumentale
Esenti		Terreni agricoli
0,86	Riduzione del 50%	Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzato come abitazione principale
0,86	Riduzione del 25%	Per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998
0,46		Immobili adibiti a strutture di

- **DI DEMANDARE** per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) adottato con propria deliberazione n.19 del 14/07/2020;
- **DI DARE ATTO CHE** nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni si è tenuto conto della normativa vigente, delle esigenze di equilibrio economico e finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- **DI DARE ATTO CHE** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Successivamente, il Presidente, considerato che risulta necessario predisporre i conseguenti atti gestionali, invita il Consiglio comunale a tenere conto dell'urgenza e a volere dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con n. 12 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Ferlita, Pizzo, Presti e Reina),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari;

n. 0 assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di dichiarazione di immediata esecutività formulata dal Presidente del Consiglio comunale;

ritenuta meritevole di approvazione la proposta di dichiarazione di immediata esecutività, della quale si condividono i contenuti;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;


DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto il Sindaco, a beneficio dei contribuenti interessati, ritiene di dovere precisare che, con le ultime disposizioni di legge, sono state introdotte esenzioni in materia di TOSAP e Imposta sulla pubblicità che, con il precedente quadro normativo non erano consentite.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire si passa al punto 5 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Proposta di deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020.

Su proposta del Sindaco- Francesco Cacciatore

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;


RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Pro)



appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FRANCESCO PADOVANI)
M6

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALiquota	PERCENTUALE	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,86		Regime ordinario dell'imposta
0,86		Aree fabbricabili
Esenti		Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1-A8-A9)
0,40		Abitazione principale e relative pertinenze A1-A8-A9
Esenti		Fabbricati rurali uso strumentale
Esenti		Terreni agricoli
0,86	Riduzione del 50%	Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzato come abitazione principale

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Firma)

0,86	Riduzione del 25%	Per abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 431/1998
0,46		Immobili adibiti a strutture di bed and breakfast

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicabile il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;


VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale

Secondo le vigenti disposizioni normative richiamate in premessa;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come è riportato nella seguente tabella:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco...)


ALIQUOTA	PERCENTUALE	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,86		Regime ordinario dell'imposta
0,86		Aree fabbricabili
Esenti		Abitazione principale e relative pertinenze (escluse A1-A8-A9)
0,40		Abitazione principale e relative pertinenze A1-A8-A9
Esenti		Fabbricati rurali uso strumentale
Esenti		Terreni agricoli
0,86	Riduzione del 50%	Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzato come abitazione principale
0,86	Riduzione del 25%	Per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998
0,46		Immobili adibiti a strutture di bed and breakfast

- **DI DEMANDARE** per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) adottato con propria deliberazione n.19 del 14/07/2020;
- **DI DARE ATTO CHE** nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni si è tenuto conto della normativa vigente, delle esigenze di equilibrio economico e finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
- **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- **DI DARE ATTO CHE** le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.


Inoltre,

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
 Francesco Cacciatore

IL SINDACO COMUNALE
 (Francesco Cacciatore)



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione delle aliquote della nuova IMU da applicare per l'anno 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/91, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Santo Stefano Quisquina li 24-08-2020



Il Responsabile dell'area finanziaria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano


Anna Rita Gagliano

PARERE CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/91, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Santo Stefano Quisquina li 24-08-2020



Il Responsabile dell'area finanziaria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

Anna Rita Gagliano

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesca Pao)
Francesca Pao

Comune di S.Stefano Quisquina

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Approvazione delle aliquote della nuova Imu da Applicare per l'anno 2020"

L'Organo di revisione ha ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote della nuova Imu da Applicare per l'anno 2020"

premessi che:

- l'art.1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha approvato un nuovo regolamento IMU;

Visto l'art.239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;


Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

ESPRIME


il proprio parere favorevole all'approvazione della delibera di "Approvazione delle aliquote della nuova Imu da Applicare per l'anno 2020"

Il Revisore dei Conti

Dott. Silvano Bonafede



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Bignardi)



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Ing. Enzo Pistro Greco Luchina




IL CONSIGLIERE ANZIANO

Ins. Teresa Antonella Giambartino



IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Piro



Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione _____

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.
Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale
(Giuseppe Ficarella)

Il segretario comunale
(Francesco Piro)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01.09.2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 01.09.2020

Il segretario comunale
(Francesco Piro)

Il presente atto è copia conforme all'originale
Santo Stefano Quisquina, li 16/09/2020

